CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
LORENZO AURELI	Componente
GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente Relatore

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal sig. Pantano (tessera FISE n. 000588/M)

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 39/2020 R.G., pubblicata il 9 marzo2021 sul sito federale, con cui il Tribunale Federale applicava "*"al Sig. Andrea Pantano la sanzione disciplinare della sospensione ex art. 6, lett. d), e) ed f)Reg. Giust. per sei mesi nonché dell'ammenda di euro 1.500,00 ex art. 6 lett. c) Reg. Giust.* "*"

PREMESSO CHE

Dalla sentenza del Tribunale federale si evinceva che:

"- *la Procura Federale della FISE, con atto di incolpazione ed allegata produzione documentale depositato in data 22 dicembre 2020, contestava al deferito la violazione dell'art. 1, co. 2, Regolamento di Giustizia Fise (d'ora in poi Reg. Giust.), in combinato disposto con l'art. 10, co. 1 e 2, dello Statuto Federale e degli artt. 1, co. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per aver diffuso, via telefono, nei giorni precedenti il 14 settembre 2020, la notizia non veritiera del mutamento della location dell'Assemblea Nazionale elettiva che si sarebbe celebrata il 14 settembre 2020 presso la Fiera di Roma, come organizzato e formalizzato dalla FISE, o in ogni caso, la notizia relativa al mancato controllo delle procedure atte ad evitare il contagio dal Covid 19 in occasione della indicata Assemblea;*

…

- *all'udienza del 27 gennaio 2021 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, dava atto della mancata costituzione del Deferito e ne dichiarava, previa verifica della ritualità della convocazione, la contumacia.*

…

- *il 2 febbraio la Procura depositava le note conclusionali osservando che "Le evidenze della commissione dell'illecito, risultano ulteriormente provate alla luce dei seguenti elementi probatori" dei quali chiedeva l'ammissione al Tribunale e, in dettaglio:*

1) un post pubblicato sul profilo Facebook "Obiettivo Nuova FISE";

2) un video del Sig. Andrea Pantano, pubblicato sul predetto profilo, con il quale l'Incolpato invitava i tesserati a non partecipare all'Assemblea elettiva;

3) copia della PEC a firma del Sig. Andrea Pantano datata 13 settembre;

4) estratto dalla pagina WEB SEF-Italia.it (https://www.sefitalia.it/index.php/2020/02/19/le-competizioni-sportive-in-sef- un-grande-successo/) nel quale compare la medesima utenza telefonica utilizzata per contattare i predetti soggetti;

- *il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, rigettava la richiesta istruttoria formulata dalla Procura perché intempestiva ma, ritenendo necessaria ai fini del decidere la documentazione, ne disponeva d'ufficio l'acquisizione ai sensi dell'art. 55, co. 1, Reg. Giust."*

Il Tribunale Federale fondava la propria decisione su quanto riferito dalle persone informate sui fatti; più precisamente:

"" *1) il Sig. Luciano Iacovacci, Presidente del circolo La Torre, che affermava di essere stato contattato dall'utenza ***, e che testualmente riferiva "qualche giorno prima dell'assemblea elettiva del 14 settembre ... ho ricevuto una telefonata da una donna che si è qualificata come la segretaria del Signor Pantano, candidato alla presidenza fise, che mi chiedeva se fossi stato avvertito del fatto che, per evitare la diffusione del contagio da covid 19, le modalità di votazione erano cambiate, che c'erano altre modalità di votazione e che non si sarebbe votato alla fiera di Roma, come previsto. Questa informazione non mi ha convinto, per cui ho chiamato Paola Apolloni della FISE per avere chiarimenti e lei mi ha confermato che non c'era alcun cambiamento. Ho saputo, per sentito dire, che anche altri hanno ricevuto telefonate simili";*

*2) il Sig. Marco Salvatori, Rappresentante Tecnici e Vice Presidente della Scuderia Fonte Bianca ASD, che riferiva si aver ricevuto una telefonata dall'utenza *** "da una donna, qualificatasi come la facente parte della segreteria del candidato Pantano, che dapprima si è accertata che io fossi il referente della scuderia fonte bianca ASD, quindi mi informava e mi esortava a stare attento e ad evitare di andare a Roma per l'assemblea, per il pericolo di contagio da covid 19.*

Io l'ho interrotta dicendole che sono un collaboratore FISE e che stava perdendo tempo a dirmi quelle cose. Non ho avuto alcun dubbio sull'assoluta fallacia di quelle notizie. Tra l'altro in quei giorni sui social giravano i video del Signor Pantano che chiedeva alla FISE di spostare la data dell'assemblea… della telefonata in questione ne ho parlato anche con il presidente Di Paola e Francesco Girardi";

3) la Sig.ra Gabriella Ascenzi, presidente del C.I. della Leia, la quale riferiva che di aver ricevuto sul proprio cellulare "..una telefonata da una donna, una non meglio precisata segretaria del candidato presidente Andrea Pantano, e mi è stato detto che stava facendo un giro di telefonate per scongiurare la partecipazione all'assemblea nazionale per evitare i rischi da contagio da COVID-19. Io ho tagliato corto e le ho passato mio marito (Carlo Nepi, presidente C.R. Lazio Fise) che ha controbattuto a quanto gli veniva detto senza ottenere riscontri e risposte esaurienti o interessanti.

*Io non ho dubitato nemmeno un po', sapevo tra l'altro che stavano telefonando in giro per l'Italia per scoraggiare la partecipazione all'assemblea presso la fiera di Roma, alla quale poi ho preso parte e devo dire che gli spazi erano assolutamente adeguati". La Signora trasmetteva successivamente a mezzo mail l'indicazione del numero dal quale aveva ricevuto la chiamata, indicandolo nel ***.*"".

Inoltre, il Giudice di prime cure evidenziava che:

“”*In considerazione delle acquisizioni effettuate ai sensi dell’art. 55, co. 1, Reg. Giust., si accertava documentalmente che:*
a) In data 13 settembre 2020 sulla casella di posta certificata attivata dalla Fise in occasione dell’assemblea elettiva nazionale perveniva una pec a firma del Sig. Andrea Pantano con la quale lo stesso, rivolgendosi al Segretario Generale, rappresentava che “La Regione Sardegna ha emanato, in data 11.9.2020, un’ordinanza, la n. 43, con cui, verificato il riacutizzarsi della problematica Covid19, impone ai propri residenti l’effettuazione del test sierologico prima del rientro nell’isola - attività oggettivamente impossibile stante le tempistiche di svolgimento della prossima assemblea - od in alternativa impone una quarantena in isolamento al rientro sino all'effettuazione di tampone ed all'attesa dell'esito definitivo. La trasferta elettiva a Roma è quindi assolutamente divenuta, per i tesserati ivi residenti, una trasferta impossibile. Come comprenderà questo configura una enorme compressione dell’esercizio del diritto di voto garantito dallo statuto Coni a tutti i tesserati.” e, pertanto, chiedeva il rinvio della data dell’assemblea elettiva ad un periodo “più sereno e tranquillo e questo nell’interesse superiore della salute e dello sport”.
b) Sulla pagina facebook aperta in occasione della candidatura del Deferito e denominata “Obiettivo nuova Fise”, il 12 settembre 2020 veniva pubblicato un post del seguente tenore “Elezioni Fise 2020 #iorestoacasa scegli la PRUDENZA sii RESPONSABILE”;
c) Sulla pagina facebook personale del Deferito, veniva pubblicato un video ritraente lo stesso Sig. Pantano che, testualmente diceva “come ben sapete, ho chiesto a tutti i miei sostenitori di non andare a Roma a votare” collegando la richiesta al rischio di contagio da Covid 19 nonché al clamore mediatico che avrebbe causato un eventuale contagio in sede di assemblea elettiva. “”
In virtù di ciò il Tribunale Federale riteneva il sig. Panatano responsabile perché le telefonate effettuate ai tesserati erano a lui riconducibili ed eseguite al fine di ottenere il mancato raggiungimento del quorum elettorale e, conseguentemente, il rinvio della data dell’assemblea elettiva, obiettivo reso ufficialmente noto dal Deferito nella richiesta effettuata a mezzo pec il 13 settembre 2020.
“” *Dapprima, pertanto, egli ha cercato di convincere gli elettori a non recarsi in assemblea diffondendo notizie non veritiere, poi ha tentato di raggiungere il medesimo effetto attraverso una (legittima) richiesta formale di rinvio, i cui contenuti, dunque, confermano la paternità della precedente (ed illegittima) iniziativa destabilizzante.*
L’invito a disertare l’assemblea diffondendo notizie false si pone in netto contrasto con la vita democratica federale e con il regolare svolgimento del momento partecipativo per eccellenza qual è l’Assemblea elettiva. “”.
Con atto del 16 marzo 2021 proponeva reclamo il sig. Pantano, il quale contestava
1) la “*Violazione del diritto di difesa- Mancata comunicazione degli atti del procedimento disciplinare”*, visto che il titolare della pec dichiarata quale indirizzo del Circolo Ippico Le Betulle “*non ha mai provveduto a trasmettere la comunicazione all’effettivo destinatario, cioè al dott. Pantano.*”;
2) la violazione e/o errata applicazione dell’art. 55, c. 1 , R.G. perché il Tribunale Federale ha motivato la sua decisione in virtù di materiale probatorio che non poteva essere acquisito d’ufficio.

Più precisamente il sig. Pantano rilevava che devono essere espunti dal fascicolo il post pubblicato sul profilo Facebook "*Obiettivo Nuova FISE*"; il video del Sig. Andrea Pantano, pubblicato sul predetto profilo, con il quale l'Incolpato invitava i tesserati a non partecipare all'Assemblea elettiva; la copia della PEC a firma del Sig. Andrea Pantano datata 13 settembre e l'estratto dalla pagina WEB SEF-Italia.it (https://www.sefitalia.it/index.php/2020/02/19/le-competizioni-sportive-in-sef- un-grande-successo/) nel quale compare la medesima utenza telefonica utilizzata per contattare i predetti soggetti;

3) l'infondatezza della decisione del Giudice di prime cure perché "*stando alle sole prove utili raccolte in fase di indagine preliminare, non si può ritenere che il deferito possa avere una qualche responsabilità per telefonate fatte da altri e per conversazioni dal contenuto e/ o finalità etero determinate.*";

4) contestava la sanzione comminata "*laddove casi molto più gravi sono stati attinti da sanzioni molto meno afflittive*".

In virtù di ciò il sig. Pantano rassegnava le seguenti conclusioni:

"*In via principale*

- Dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o l'annullamento del procedimento di primo grado per i motivi di cui in narrativa;

- rimettere le parti innanzi al Tribunale Federale per la rinnovazione del giudizio di primo grado con rimessione in termini per le difese per il deferito previo riconoscimento della violazione del principio del contraddittorio;

in via subordinata, nel caso in cui ritenesse di dover decidere nel merito,

- dichiarare che i fatti contestati non rilevano disciplinarmente e/o che non possono essere attribuiti al deferito."

La Procura Federale, con memoria ex art. 56, c. 6, del R.G. dell'8 aprile 2021, insisteva affinché venisse confermata la sentenza resa dal Tribunale Federale FISE.

Più precisamente:

"*I) sulla presunta mancata comunicazione al deferito degli atti del procedimento*"

Secondo l'accusa federale l'art. 31 del Regolamento di giustizia FISE prevede che "*gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti […]*"

Da ciò consegue che "*i rilievi del Reclamante non possano trovare accoglimento giacchè la A.S.D. di appartenenza del sig. Pantano risultava munita di un indirizzo PEC (da essa stessa indicato in sede di affiliazione) e le comunicazioni destinate all'odierno Reclamante in riferimento al giudizio di primo grado siano state tutte ivi effettuate.*".

"*II) sulla presunta inammissibilità dell'acquisizione di prove intempestivamente prodotte*".

Sul punto la Procura Federale rileva che l'art. 55, c. 1, del Regolamento di giustizia FISE "*contempla espressamente la facoltà del Collegio giudicante di acquisire, anche nel corso della fase dibattimentale sia d'ufficio quanto ad istanza di parte, notizie dichiarazioni e documenti.*"

"*III) sull'asserita infondatezza della decisione di merito*".

L'Ufficio di Procura evidenzia che "*la responsabilità disciplinare dell'odierno Reclamante era ben evidente in ragione di quanto provato all'esito dell'attività d'indagine preliminare al giudizio di primo grado*".
Con provvedimento del 25 marzo 2021 il Presidente della Corte Federale d'Appello disponeva la trattazione della causa con collegamento da remoto per l'udienza del 20 aprile 2021.
Con memoria del 16 aprile 2021 il sig. Pantano insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 20 aprile 2021, tenutasi in camera di consiglio con modalità telematica, erano presenti l'Avv. Salvatore Scarfone e l'Avv. Vittorio De Gregorio, difensori del sig. Pantano presente anch'egli personalmente, il Procuratore Federale Avv. Alessandro Benincampi e il Vice Procuratore Federale Avv. Gian Paolo Guarnieri.
Alle ore15:32, dopo l'escussione del sig. Pantano e la discussione delle parti la Corte dichiarava chiusa l'udienza camerale e si ritirava per decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene infondato il reclamo e meritevole di conferma il provvedimento impugnato per il seguente ordine di considerazioni.
Con riferimento al primo motivo di doglianza del sig. Pantano, si rileva che l'art. 31 del Regolamento di Giustizia FISE prevede al primo comma che "Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata."; al secondo comma testualmente stabilisce che "*Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, dell'Associazione o dell'Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, la Società, l'Associazione o l'Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.*"
Le notifiche del presente procedimento sono state effettuate all'indirizzo pec comunicato dall'affiliata Le Betulle ASD, circolo di appartenenza del tesserato sig. Pantano.
"*La notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario*." (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29 maggio 2017, n. 13453). L'efficacia della notificazione deriva, quindi, dalla consegna della copia avvenuta nelle forme stabilite dal Regolamento di Giustizia o dal codice di rito civile (principio della ricezione ovvero della cognizione legale); perciò, nella vicenda per cui è processo, è irrilevante il fatto che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto o comunque che ne abbia avuto conoscenza in altri modi o per altre vie o, ancora, che il rappresentante legale dell'affiliata abbia omesso di informare il tesserato.
La circostanza che il Presidente del circolo ippico Le Betulle abbia omesso di informare il tesserato sig. Pantano sulle notifiche effettuate all'indirizzo pec dell'affiliata rileva solo, ai sensi dell'art. 31, c. 2, del Regolamento di Giustizia FISE, ai fini del procedimento per cui, eventualmente, sarà chia-

mato a rispondere l'ente affiliato per mancata consegna della comunicazione al Tesserato. Circostanza per la quale si trasmettono gli atti alla Procura Federale affinché valuti eventuali profili di responsabilità disciplinari nei confronti dell'affiliata La Betulle ASD.
Per quanto concerne la fattispecie ad esame di Questa Corte , le notifiche effettuate sono da considerarsi regolari, conseguentemente deve essere rigettata l'eccepita violazione dell'art. 31 del Regolamento di giustizia FISE formulata dal sig. Pantano.
Anche la violazione e/o errata applicazione dell'art. 55, c. 1 , del Regolamento di Giustizia, sostenuta dal reclamante, perché il Tribunale Federale avrebbe motivato la sua decisione in virtù di materiale probatorio che non poteva essere acquisito d'ufficio, è totalmente priva di fondamento.
L'art. 55 c. 1 , del Regolamento di Giustizia consente al Tribunale Federale" *di acquisire, anche nel corso della fase dibattimentale sia d'ufficio quanto ad istanza di parte, notizie dichiarazioni e documenti*.". In virtù di tale chiaro ed esplicito dettato la censura mossa dal reclamante non può che essere rigettata perché illogica ed infondata.
Anche il terzo motivo è privo di pregio perché fondato unicamente sulla valutazione delle "*sole prove utili raccolte in fase di indagine preliminare*". Riportandosi a quanto già motivato al precedente punto, il materiale probatorio acquisito d'ufficio conferma la responsabilità del sig. Pantano in ordine ai fatti contestati.
Si reputa, ad ogni modo, corretta la valutazione del Tribunale Federale con riferimento alla riconducibilità al sig. Pantano delle telefonate effettuate per dissuadere i tesserati aventi diritto al voto a partecipare all'assemblea elettiva, ciò al fine di ottenere il mancato raggiungimento del *quorum* elettorale e, conseguentemente, il rinvio della data dell'assemblea elettiva, creando così turbamento al regolare svolgimento della stessa riunione.
Ma anche ove fosse corretta l'interpretazione dell'art. 55 del Regolamento di Giustizia fornita dal reclamante, a parere di questa Corte -in virtù del principio espresso dal Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016 secondo cui *"il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.*" -si ritiene che le deposizioni dei sig.ri Luciano Iacovacci, Marco Salvatori e Gabriella Ascenzi, sopra riportate ed a cui si rimanda, sarebbero sufficienti a supportare una decisione in termini di responsabilità del sig. Pantano.
Anche il quarto motivo di reclamo deve essere rigettato perché generico non avendo il sig. Pantano minimamente specificato la ragione della censura, limitandosi ad affermare che in *"casi molto più gravi sono stati attinti da sanzioni molto meno afflittive*", senza minimamente chiarire le ragioni logiche e/o giuridiche poste a sostegno di tale affermazione.
Corre evidenziare che nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale").
Nella scelta del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile il giudice deve altresì tener conto delle eventuali circostanze, se siano esse oggettive - ove attengano alla condotta - ovvero soggettive - relative cioè alla persona dell'incolpato - ai fini "dell'impatto" che le stesse spiegano sul piano

sanzionatorio.
Il giudice deve altresì motivare le proprie scelte, in attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost.), in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del proprio potere discrezionale, consentendo inoltre al giudice sovraordinato di verificare la congruità dell'opzione sanzionatoria prescelta.
La Corte di Cassazione è in più circostanze intervenuta a delineare, in via interpretativa, i poteri del giudice e i limiti della discrezionalità. In particolare è stato affermato recentemente che il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all'altra più rigorosa indicazione della norma, "*è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell'accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente". (*Cass. pen. n. 37867/2015). Si tratta di un orientamento che consente alla discrezionalità del giudice di espandere il proprio ambito applicativo, senza il necessario rafforzamento degli oneri motivazionali.
Allo stesso tempo la Cassazione si è preoccupata anche di ribadire l'importanza dei limiti al trattamento sanzionatorio fissati dal legislatore (anche nel caso in cui la pena sia patteggiata dalle parti). In particolare ha affermato che *"L'obbligo stabilito dall'art. 132, secondo comma, c.p.,impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti"* (Cass. pen. n. 35164/2003).
Il giudice, allora, come dianzi evidenziato, nell'applicare la pena esercita un potere discrezionale attraverso la valutazione di parametri sia oggettivi, legati alla gravità del reato, sia soggettivi, relativi anche alla capacità a delinquere del reo.
Il giudice deve quindi procedere all'analisi della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo e dal luogo del reato, unitamente ad ogni altra modalità dell'azione.
Il Giudice di Primo Grado ha condivisibilmente applicato detti principi.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Giudice di seconda istanza, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 39/2020 R.G., pubblicata il 9 marzo 2021 sul sito federale sul sito federale, rigetta il reclamo e conferma la sentenza di primo grado.
Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al reclamante, curandone la pubblicazione sul sito federale e l'immediata esecuzione.
Rimette gli atti Procura per le valutazioni di competenza relativamente al comportamento dell'affiliata La Betulle ASD
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 aprile 2021.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

***f.to* ALESSANDRA BRUNI**	Presidente
***f.to* LORENZO AURELI**	Componente
***f.to* GIUSEPPE VINCENZO MARINO**	Componente Relatore